



# COMUNE DI ZERBOLO'

PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma n. 116 – 27020 – Zerbolò (PV)  
Codice Fiscale : 00460320187

Telefono : 0382.818672 - Fax : 0382.818771

E-mail : [protocollo@comune.zerbolovv.it](mailto:protocollo@comune.zerbolovv.it)

P.E.C. : [protocollo@pec.comune.zerbolovv.it](mailto:protocollo@pec.comune.zerbolovv.it)

Sito Internet : [www.comune.zerbolovv.it](http://www.comune.zerbolovv.it)

## Ordinanza del Sindaco n. 2 del 23.03.2020

**Oggetto : Provvedimenti urgenti e temporali a garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.**

Premesso che con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Premesso che con DPCM del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione della stessa emergenza epidemiologica.

Considerato che il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Richiamato nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020, con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Ritenuto urgente ed inderogabile, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa.

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e, nello specifico l'art. 54 commi 1 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recita *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”*.

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art. 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali.

Ritenuto disporre, fino al 3 Aprile 2020, le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sotto riportate e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse.

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
- b) servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- c) servizi di protezione civile;

- d) igiene, sanità ed attività assistenziali compreso interventi di assistenza domiciliare (pasti, medicinali) per assicurare la tutela fisica a persone non autosufficienti;
- e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- f) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali spazzamento e disinfestazione strade e luoghi pubblici;
- g) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- h) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- i) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa.

Di dare mandato ai Responsabili di Servizio comunali e al Segretario dell'Ente di procedere, con immediatezza, a tutti i necessari conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020.

Di disporre che la validità del presente provvedimento decorra dal giorno di pubblicazione e fino al giorno 3 aprile 2020 salvo motivata proroga.

Il Sindaco

F.to Centenara Gian Antonio

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*